



CONSORZIO DI BONIFICA VELIA
84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca
☎ +39 0974 837 206 - 837 225 – ☎ +39 0974 837 154 – cell. 335 7439868
e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it;
Codice Fiscale 80021580651 - Partita Iva 03005700657 -
<http://www.consorziovelia.com/>

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE

A PREVALENTE SCOPO IRRIGUO NEL COMPENSORIO CONSORTILE

(approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 12 del 05/10/2007, modificato dal Consiglio dei Delegati con delibere n. 22 del 21/12/2007, n. 04 del 22/07/2022 e n. 12 del 28/07/2023)

STORICO DELLE MODIFICHE					
Stesura	Approvazione proposta Deputazione Amministrativa		Approvazione Consiglio dei Delegati		Descrizione della modifica
	n.	del	n.	del	
2007	81	14/09/2007	12	05/10/2007	Approvazione
2007	-	-	22	21/12/2007	Modifica art. 19
2022	02	28/01/2022	04	22/07/2022	Modifica art. 17
2023	86	09/06/2023	12	28/07/2023	Modifica art.li 11-13-15-21-26



Sommario

CAPO I – Generalità	4
Art. 1 - Utilizzazioni delle acque invasate	4
Art. 2 - Comprensorio Irriguo e Catasto Irriguo	4
Art. 3 - Utenti	4
Art. 4 - Proprietà degli impianti e responsabilità dell'uso irriguo e dei danneggiamenti	5
Art. 5 - Accesso ai fondi ed agli impianti	5
Art. 6 - Raccomandazioni ed obblighi dell'utente	6
Art. 7 - Gruppi di consegna multiutenze	6
Art. 8 - Periodi di siccità	7
Art. 9 - Sospensione dell'esercizio	7
Art. 10 - Danni ai gruppi di consegna, alle apparecchiature ed alle tubazioni	7
Art. 11 - Divieti	7
CAPO II – Utenza irrigua	8
Art. 12 - Catasto delle utenze	8
Art. 13 - Autorizzazione al prelievo	8
Art. 14 - Periodo di distribuzione	9
Art. 15 - Realizzazione di nuove opere irrigue e installazione di nuove apparecchiature	9
Art. 16 - Danni al contatore	9
Art. 17 - Domanda di irrigazione	9
Art. 18 - Prelievi di acqua senza autorizzazioni	10
Art. 19 - Costi di gestione	10
Art. 20- Morosità dell'utente	12
CAPO III - Disciplina delle infrazioni al Regolamento	12
Art. 21 - Comportamenti e atti sanzionabili	12
Art. 22 - Infrazioni	13
Art. 23 - Sanzioni pecuniarie	13
Art. 24 - Applicazione delle sanzioni pecuniarie	14
Art. 25 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua	14
CAPO IV – Utenze artigianali ed industriali	14
Art. 26	14
Art. 27	15
Art. 28	15
Art. 29	15
Art. 30	15
Art. 31	15



CAPO V - Utenze civili non potabili	15
Art. 32.....	15
Art. 33.....	15
Art. 34.....	16
Art. 35.....	16
Art. 36.....	16
Art. 37.....	16
Art. 38 – Entrata in vigore del presente Regolamento	16



CAPO I – Generalità

Art. 1 - Utilizzazioni delle acque invasate

Le acque regolate dai sistemi idrici dell'Alento, del Palistro e del Carmine-Nocellito, gestite dal **Consorzio di Bonifica Velia**, sono destinate ad una utilizzazione intersettoriale che comprende prevalentemente l'uso irriguo e in via secondaria l'uso industriale-artigianale, civile non potabile, idroelettrico ed altri usi.

Le utilizzazioni a scopo idroelettrico sono affidate in gestione alla società Idrocilento S.c.p.A. di cui fa parte come socio questo Ente e il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario ed altri soggetti. Tutte le altre utilizzazioni sono disciplinate dal presente Regolamento.

L'attività che il Consorzio svolge per la gestione delle opere di captazione, di accumulo, trasporto e distribuzione della risorsa idrica rientra nella "gestione ordinaria", mentre tutte le altre attività riguardante l'uso industriale-artigianale e civile non potabile costituiscono "gestione separata".

Art. 2 - Comprensorio Irriguo e Catasto Irriguo

Costituiscono il comprensorio irriguo consortile i terreni che, in base alle opere pubbliche realizzate, possono beneficiare dell'uso dell'acqua erogata dai relativi impianti di distribuzione irrigua.

L'elenco dei terreni e dei relativi proprietari costituisce il catasto irriguo consortile che contiene gli elementi identificativi di ciascuna proprietà servita, l'ubicazione, il gruppo di consegna di pertinenza e i dati di carattere economico-agrario. Esso è base di riferimento per l'applicazione dei contributi di irrigazione di cui all'art. 19.

Art. 3 - Utenti

Ai fini della contribuzione afferente le spese di gestione, per realizzare profili tariffari differenziati in relazione al beneficio tratto dall'utilizzazione dell'acqua e alla sopportabilità, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda della destinazione dei fondi e della loro estensione.

Appartengono alla **prima fascia** i proprietari, gli affittuari ed i possessori "ab immemorabili" di fondi rustici, aventi una superficie poderale inferiore a 5.000 mq, che non si può ritenere sufficiente per l'esercizio di una conveniente coltivazione secondo le regole della tecnica agraria. Tale superficie è ridotta a mq 3.000 qualora sul terreno vengano praticate colture specializzate in serra.

Alla **seconda fascia** appartengono i proprietari, i fittuari ed i possessori di fondi rustici con superficie superiore a 5.000 mq.

Alla **terza fascia**, invece, appartengono i possessori di immobili destinati ad attività agrituristiche, zootecniche, vivaistiche, ad insediamenti produttivi, abitativi, commerciali, campeggi e turistici alberghieri. Rientrano in tale fascia anche le porzioni di terreno attorno ai fabbricati rurali, esistenti nei fondi rustici, di superficie

superiore a 5.000 mq, adibiti ad uso abitativo, agriturismo, a giardino, a spazi verdi, nonché le piscine, ecc. .

Alla **quarta fascia** appartengono gli immobili dei Comuni, delle Comunità Montane e di altri soggetti, destinati a campi sportivi, giardini, verde attrezzato, area archeologica, strade, ecc., nonché i fondi dotati di unità immobiliari destinati ad abitazione che hanno perso i requisiti di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito nella legge 26/2/1994 n. 133, come sostituito dall'art.2 del D.P.R. 23/3/1998, n. 139 e da ultimo integrato dall'art. 2, comma 37, del D.L. n. 262/2005 convertito nella legge n. 286/2006. Gli utenti, pertanto, appartenenti alla 3^a e 4^a fascia che intendono utilizzare l'acqua per gli usi sopra elencati, dovranno farne espressa domanda al Consorzio - Ufficio Catasto - previo versamento del corrispettivo per l'acquisto del contatore e relative spese di installazione e specificazione della fascia di appartenenza.

Art. 4 - Proprietà degli impianti e responsabilità dell'uso irriguo e dei danneggiamenti

Le reti di adduzione e di distribuzione delle acque dei sistemi idrici sopra indicati, fino ai singoli gruppi di consegna sono gestite dal Consorzio, e le acque in esso fluenti sono di pertinenza esclusiva del Consorzio.

A valle dei gruppi di consegna cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità per danni cagionati da allagamenti o da sospensioni dell'irrigazione causati da rotture o avarie.

Tutti gli utenti sono tenuti peraltro a prestare la loro collaborazione, a prevenire o segnalare qualsiasi eventuale danno agli impianti ed ai materiali consortili agli uffici del Consorzio ed al suo personale adibito alla gestione.

In particolare, qualsiasi danno o inconveniente che si verifichi sui tratti di condotta ed eventuali manufatti ubicati nelle proprietà di ciascun utente, dovrà essere da questi immediatamente segnalato per gli opportuni provvedimenti, e nel caso che il danno o l'inconveniente sia provocato dall'utente stesso, a questi saranno addebitati dal Consorzio i relativi oneri di ripristino.

Art. 5 - Accesso ai fondi ed agli impianti

Gli utenti devono consentire al personale del Consorzio l'accesso alla rete idrica e ai relativi manufatti, anche con mezzi meccanici, per esigenze inerenti all'esercizio e per gli interventi di manutenzione. Di conseguenza il personale del Consorzio è autorizzato ad entrare nei fondi per le manutenzioni e per le manovre necessarie.

Essi avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni, al di fuori delle fasce di terreno espropriato o asservito.

Nessun utente può ostacolare il personale consorziale nel disimpegno delle proprie mansioni. Eventuali divergenze in materia possono formare oggetto di reclamo da presentare al Presidente del Consorzio che deciderà in merito.

All'utente che impedisce l'ingresso del personale preposto alla manutenzione sul proprio fondo e quindi ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato verranno addebitate le spese per il fermo mezzi, persona le e danno conseguenti,



iscrivendo le relative somme nei ruoli consortili.

Art. 6 – Raccomandazioni ed obblighi dell'utente

I gruppi di consegna, muniti di contatore, sono affidati dal Consorzio ai singoli utenti, che sono responsabili della loro gestione secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

A valle di tali apparecchiature cessa ogni responsabilità del Consorzio per allagamenti, ruscellamenti, erosioni del terreno e scolo delle acque nei recapiti naturali.

L'acqua resa disponibile all'utente, sarà da questi utilizzata per lo scopo cui è destinata e non potrà essere né ceduta, né utilizzata per altri scopi.

Ogni eventuale manomissione dei gruppi di consegna comporterà l'immediata sospensione del servizio che viene disposto con ordinanza del Presidente, avverso la quale è possibile presentare opposizione alla Deputazione Amministrativa che decide in via definitiva.

Il personale del Consorzio avrà sempre libero accesso ai gruppi di consegna per controllarne la integrità e procedere alla lettura dei contatori.

Si intendono a carico dei consorziati anche i costi dovuti a riparazioni, spostamenti, sostituzioni e vulture di contatori. Tali interventi vengono attuati, previa richiesta da inoltrarsi presso l'Ufficio-Catasto del Consorzio che provvederà alle relative incombenze.

I costi di cui innanzi vengono computati sommando gli oneri sostenuti per la manodopera ed i materiali utilizzati (contatori, ricambi, ecc.).

I singoli utenti dovranno effettuare, alla fine della stagione irrigua, la protezione della testata del gruppo di consegna con doppio strato di plastica, al fine di assicurare la migliore conservazione delle apparecchiature durante il periodo di sospensione della erogazione idrica.

Art. 7 – Gruppi di consegna multiutenze

Qualora il gruppo di consegna venisse destinato a soddisfare più utenti, questi saranno responsabili in solido della sua gestione.

In tali casi, il proprietario dell'immobile su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire agli utenti cointeressati il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell'acqua, nel rispetto delle norme del Codice Civile in materia di passaggio di acque e servitù coattive. Tale obbligo incombe anche sui proprietari di fondi in cui non sono ubicati gruppi di consegna, che devono essere necessariamente attraversati per il trasporto dell'acqua a favore di terreni ricadenti nel comprensorio irriguo. I consorziati dovranno altresì consentire l'ubicazione nei propri fondi di condotte fisse di adduzione per uso irriguo ai sensi dell'art. 1034 c.c. .

Tutti i proprietari della multiutenza risponderanno solidamente nei confronti dell'Ente per l'uso congiunto del gruppo di consegna al loro servizio, anche con riferimento alla responsabilità prevista al precedente art. 6 e al successivo art.10.



Art. 8 – Periodi di siccità

Il Consorzio potrà, nei casi di eventi meteorici sfavorevoli che limitino le disponibilità idriche durante la stagione irrigua, assumere quei provvedimenti che riterrà più idonei, riservandosi anche la possibilità di ripartire la conseguente deficienza fra tutti gli utenti, senza che gli stessi possano accampare pretese di risarcimento o indennità a qualsiasi titolo.

Art. 9 – Sospensione dell'esercizio

Il Consorzio, quando cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete idrica lo rendano necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che gli utenti abbiano diritto ad alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Art. 10 – Danni ai gruppi di consegna, alle apparecchiature ed alle tubazioni

Gli utenti sono responsabili della salvaguardia dei gruppi di consegna a cui accedono nonché degli apparecchi meccanici e/o elettronici di comando dei gruppi meccanizzati loro consegnati e rispondono delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, nonché dei danni provocati ai gruppi di consegna ed agli apparecchi anzidetti, nonché alle opere e condotte irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o a causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni.

La spesa necessaria alla riparazione, al ripristino di opere e impianti e alla sostituzione per qualsiasi causa (furto, smarrimento) di apparecchi fissi e mobili affidati in uso è addebitata agli utenti responsabili.

L'addebito di cui al comma precedente viene disposto con provvedimento del Presidente del Consorzio adottato a seguito di verbale elevato dal personale di sorveglianza, notificato all'utente, ed istruttoria dell'eventuale ricorso da questi prodotto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

Gli utenti che comunque provocano danni agli impianti consorziali, sia nei tratti in cui essi attraversano i loro fondi, sia altrove, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente l'ufficio consortile o il personale sito sul posto per gli opportuni provvedimenti, accollandosi i relativi oneri di ripristino.

Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevedere eventuali danni agli impianti, alle apparecchiature di ogni tipo ed ai materiali consorziali nonché a segnalare danni, guasti e abusi compiuti da altri nell'utilizzo degli impianti.

Essi, a tale scopo, devono acquisire informazioni dettagliate circa la profondità a cui sono state poste condotte irrigue nei loro fondi.

Art. 11 – Divieti

Per salvaguardare, mantenere in efficienza e, all'occorrenza ripristinare i manufatti e le apparecchiature relative, siano esse esistenti su aree di proprietà demaniali o su aree gravate da servitù, è proibito qualunque intervento o azione che possa alterare la loro funzionalità, durata e rispondenza all'uso cui sono destinate.



Pertanto la fascia di rispetto è fissata nelle seguenti misure da una parte e dall'altra dell'asse dei manufatti:

- mt 3 per la rete primaria e secondaria;
- mt 2 per la rete terziaria.

È fatto assoluto divieto di eseguire qualunque opera stabile senza la prescritta autorizzazione del Consorzio.

Gli attraversamenti per passi carrai su manufatti irrigui e condotte e la realizzazione di recinzioni amovibili e cancelli¹ debbono essere autorizzati dal Consorzio, con disposizioni tecniche che dovranno essere rispettate.

Le autorizzazioni del presente articolo verranno rilasciate previa verifica di regolarità dei pagamenti dei contributi consortili di bonifica e irrigazione.²

Le eventuali opere eseguite, senza preventiva autorizzazione, saranno fatte demolire dal Consorzio con addebito all'utente delle spese sostenute, oltre le sanzioni nei limiti esposti.

CAPO II – Utenza irrigua

Art. 12 – Catasto delle utenze

Il catasto delle utenze ed il relativo ruolo consortile vengono gestiti dal Consorzio che provvede anche al periodico aggiornamento. A tal fine la richiesta di rettifica o di variazione da parte degli interessati va formalizzata con domanda indirizzata al Consorzio, presso la sede di Prignano Cilento, recante la firma, l'indicazione del domicilio e della residenza dell'istante, nonché gli elementi su cui la richiesta si basa, comprovati da idonea documentazione.

Qualora, in dipendenza dell'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento della rete di distribuzione, la superficie del comprensorio venga ampliata, il Consorzio provvede all'iscrizione dei nuovi terreni beneficiari nel catasto delle utenze.

Art. 13 – Autorizzazione al prelievo

L'acqua verrà erogata soltanto agli utenti regolarmente iscritti nel catasto consortile. Per la proprietà affittata, ceduta in uso o in compartecipazione con altri, è necessario il rilascio da parte del proprietario iscritto nel ruolo di una dichiarazione di solidarietà con il conduttore per il pagamento dell'acqua e per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti. Tale dichiarazione può essere sostituita da una fidejussione bancaria o da deposito cauzionale.³

Qualora l'acqua possa essere erogata anche per terreni non ubicati nel comprensorio consortile, il rapporto con l'utenza sarà regolato con una disciplina particolare, integrativa del presente Regolamento.

¹ comma introdotto con delibera del Consiglio dei Delegati n. 12 del 28/07/2023

² comma introdotto con delibera del Consiglio dei Delegati n. 12 del 28/07/2023

³ comma così modificato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 12 del 28/07/2023



Art. 14 – Periodo di distribuzione

La distribuzione dell'acqua per l'uso irriguo normalmente ha inizio il 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno. Tale durata può essere modificata in relazione all'andamento stagionale.

L'anticipazione del termine iniziale e il differimento di quello finale sono di competenza dell'Amministrazione consortile e possono essere disposti a condizione che non vi siano ostacoli di natura tecnica derivanti da esigenze di manutenzione degli impianti.

Tuttavia, poiché il Consorzio lascia defluire l'acqua negli impianti in periodi diversi dalla stagione irrigua, gli utenti possono continuare ad usufruire dell'acqua.

L'acqua viene consegnata agli utenti mediante "gruppi di consegna", dotati di misuratori dei volumi prelevati.

Art. 15 – Realizzazione di nuove opere irrigue e installazione di nuove apparecchiature

Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta e a spese degli utenti interessati, di autorizzare l'installazione di nuove apparecchiature o la realizzazione di nuove diramazioni tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà a seconda degli usi. Nel caso di nuove costruzioni di case di abitazione o di strade private di accesso alla proprietà od altro, o per mutata destinazione del terreno, si rendesse necessaria la costruzione di opere aggiuntive o modificative di quelle irrigue esistenti di competenza del Consorzio, quest'ultimo, su domanda scritta dell'interessato, potrà provvedere, se tecnicamente possibile, all'esecuzione di dette opere, ricadendo però la spesa sostenuta a totale carico del proprietario che ne ha determinato la necessità.

Tali autorizzazioni del presente articolo verranno rilasciate previa verifica di regolarità dei pagamenti dei contributi consortili di bonifica e irrigazione.⁴

Art. 16 – Danni al contatore

L'utente è responsabile delle eventuali manomissioni al contatore ed è tenuto a comunicare tempestivamente le relative disfunzioni. In caso di rottura del contatore, o in altre situazioni che comunque impediscano il rilevamento dei consumi, il Consorzio provvederà ad addebitare ad ogni utente un consumo stimato in base alle superfici effettivamente irrigue. I costi relativi alla riparazione dei contatori che risultassero danneggiati verranno addebitati agli utenti ai quali i contatori fanno capo.

Art. 17 – Domanda di irrigazione

La irrigazione di fondi che ricadono nel comprensorio irriguo servito, sarà autorizzata su presentazione, da parte degli utenti, di apposita domanda avente efficacia fino a revoca o disdetta, previo versamento dell'importo delle spese di attivazione (allacciamento e competenze accessorie).

⁴ comma introdotto con delibera del Consiglio dei Delegati n. 12 del 28/07/2023



La domanda di fornitura dell'acqua e la relativa autorizzazione del Consorzio s'intendono per irrigazione localizzata (a goccia e simili) o ad aspersione.

Nel caso in cui, per particolari necessità, si voglia utilizzare l'acqua per irrigare a scorrimento, gli utenti debbono farne specifica menzione nella domanda e la conseguente eventuale autorizzazione del Consorzio dovrà stabilirne le modalità ed indicare le apparecchiature necessarie al prelievo, che devono essere acquisite dagli utenti a loro spese.

L'autorizzazione ad irrigare per scorrimento potrà comunque essere revocata in qualsiasi momento dal Consorzio a seguito del riscontro di inconvenienti addebitabili al ricorso di tale metodo.

Il titolare della somministrazione dell'acqua dovrà dare comunicazione del subentro di altra ditta con la disdetta del contratto in essere, indicando le generalità del subentrante.

In mancanza della disdetta, unico responsabile nei confronti del Consorzio rimane il titolare della domanda di irrigazione originaria.

La domanda sarà autorizzata previa verifica di regolarità dei pagamenti dei contributi consortili di bonifica e irrigazione⁵.

Art. 18 – Prelievi di acqua senza autorizzazioni

È assolutamente vietato prelevare acqua dai gruppi di consegna a coloro che non siano autorizzati a fruire del servizio irriguo. Chiunque farà prelievo di acqua senza la prescritta autorizzazione, qualora il fatto non costituisca reato, sarà inserito nei ruoli di contribuenza e soggetto al pagamento di un importo pari ad un triplo della quota fissa annuale. È pure vietato il prelievo dell'acqua al di fuori del gruppo di consegna. In ogni caso sarà immediatamente sospeso il prelievo dell'acqua, rimanendo riservata al Consorzio ogni eventuale azione giudiziaria.

Le irrigazioni abusive dovranno essere contestate al consorziato mediante raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla completa conoscenza del fatto, con l'assegnazione del termine di 15 (quindici) giorni per presentare in forma scritta le proprie giustificazioni a discolpa ovvero per essere ascoltato a sua discolpa.

È ammesso il pagamento in sanatoria di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista. Nei casi in cui l'utente utilizza l'acqua per scopi diversi da quelli autorizzati, l'utente va invitato a regolarizzare il prelievo inoltrando al Consorzio la domanda per il nuovo uso, con l'avvertenza che, in difetto, gli verrà sospeso il prelievo dell'acqua.

Art. 19 – Costi di gestione

L'Amministrazione consortile ripartisce annualmente tra le fasce di utenti il costo della gestione degli impianti di distribuzione idrica tenendo conto dei rimborsi dei costi derivanti dagli altri usi e del contributo della Regione, nonché della destinazione dei fondi, della loro estensione e del fatto che per gli utenti appartenenti alla prima, alla terza e quarta fascia il costo del servizio irriguo deve essere più

⁵ comma aggiornato con delibera del Consiglio dei Delegati n.04 del 22/07/2022



elevato rispetto a quello pagato dagli utenti appartenenti alla seconda fascia.

Il predetto riparto sarà effettuato per gli utenti della prima, seconda e quarta fascia⁶ applicando una tariffa binomia costituita da una quota fissa calcolata in base alla superficie e da una quota variabile calcolata in base al consumo rilevato, mentre per gli utilizzatori appartenenti alla terza fascia verrà applicata la quota variabile calcolata in base al consumo rilevato.

Alla quota fissa vengono imputate le seguenti voci:

- canoni governativi di concessione dell'acqua;
- spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte principali, delle vasche e degli impianti di sollevamento;
- ammortamento mezzi meccanici;
- quota parte delle spese relative al personale fisso addetto alle opere e agli impianti;
- canoni attraversamenti stradali.

Alle spese di esercizio vengono ascritte:

- quota parte delle spese relative al personale stagionale addetto all'irrigazione e al personale d'ufficio;
- spese relative ai mezzi di trasporto, funzionali e varie inerenti alla sorveglianza;
- spese degli interventi di manutenzione sulla rete di distribuzione e sulle apparecchiature comprendente anche i materiali di consumo;
- spese di consumo di esercizio elettrico;
- eventuali altri oneri aggiuntivi direttamente imputabili alla gestione irrigua.

Ai fini della determinazione delle tariffe di cui al comma precedente, il Consiglio dei Delegati, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce annualmente anche con riferimento ai singoli comizi:

- l'importo unitario (euro per ettaro) da applicare per la determinazione della quota fissa di tariffa binomia, da calcolare in base alla superficie;
- gli importi unitari (euro per mc di acqua consumata) da utilizzare per la determinazione della quota variabile di tariffa binomia, da calcolare in base al consumo;
- gli importi unitari (euro per mc di acqua consumata) da applicare per le aree dotate di impianti di sollevamento;
- la tariffa sul consumo deve compensare i maggiori costi di esercizio dipendenti dai citati impianti di sollevamento.

Il Consiglio dei Delegati determina, altresì, anno per anno, per gli utilizzatori appartenenti alla terza e alla quarta fascia, gli importi unitari (euro per mc di acqua consumata) per la riscossione della quota variabile comprendente le spese di

⁶ comma così modificato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 22 del 21/12/2007



gestione (manutenzione ed esercizio). Nel caso di terreni serviti dagli impianti che non utilizzano l'acqua messa a disposizione dal Consorzio ovvero in caso di rinuncia successiva, il proprietario interessato è esonerato dal pagamento della quota calcolata in base al consumo (spese di esercizio), ma è tenuto al pagamento della quota fissa per concorrere alle spese di manutenzione degli impianti.

Le spese da ripartire per il servizio irriguo, suddivise in quota di manutenzione e in quota di esercizio, sono determinate nell'ammontare annuo dalla Deputazione Amministrativa sulla base del bilancio di previsione e/o del Piano di Gestione. Le aliquote e le tariffe da adottare per il riparto delle spese saranno determinate nel rispetto dei criteri indicati. Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione che terrà conto degli eventuali concorsi di finanziamento concessi dalla Regione e dei rimborsi di costo derivanti da altri usi.

Art. 20- Morosità dell'utente

Il Consorzio, nell'ipotesi in cui l'utente risulti moroso nel versamento della contribuzione consortile (contributi di bonifica ed irrigazione), ovvero nel pagamento delle somme dovute per il ripristino delle opere e degli impianti danneggiati come previsto dagli artt. 10 e 11 o per le sanzioni di cui ai precedenti articoli, è facultato ad emettere in danno dell'utente il provvedimento di decadenza dal diritto di beneficiare del servizio di irrigazione e di distacco d'ufficio dell'impianto di irrigazione consortile, ove, invitato per iscritto a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell'ente, non vi provvederà nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni. La spesa per le operazioni di distacco sarà a carico esclusivo dell'utente moroso e verrà riscossa a mezzo ruoli. Qualora nonostante l'esecuzione del distacco d'ufficio, l'utente dovesse arbitrariamente ed in qualsiasi modo continuare ad utilizzare la risorsa idrica fluente nell'impianto di distribuzione, verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria per furto d'acqua e in più subirà la sanzione massima prevista dal successivo art. 23.

CAPO III - Disciplina delle infrazioni al Regolamento

Art. 21 - Comportamenti e atti sanzionabili

Tutti gli abusi, le inosservanze del Regolamento o i danni eventualmente arrecati all'impianto o all'esercizio da parte degli utenti o da eventuali terzi verranno sanzionati.

Saranno in particolare soggetti a sanzioni i seguenti comportamenti o atti non ammissibili:

- le cessioni di acqua ai non utenti o ad altri consorziati;
- la manomissione di chiusure a chiave, lucchetti ed apparecchiature lungo la linea primaria e secondaria;
- la posa di recinzioni non amovibili⁷, muretti od ostacoli lungo le condotte e la negazione di passaggio per interventi di manutenzione;

⁷ punto del comma così modificato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 12 del 28/07/2023



- la negazione di derivazioni d'acqua ad altri utenti dai gruppi di consegna a servizio di più utenti, messa in atto con qualsiasi mezzo;
- i prelievi d'acqua con apparecchiature non idonee;
- le utilizzazioni extragricole (lavaggio automezzi, alimentazione piscine, attività edili, ecc.) di acqua oggetto di autorizzazione d'uso agricolo;
- il riempimento di peschiere;
- l'esercizio di irrigazione a scorrimento non autorizzata.

Art. 22 - Infrazioni

L'accertamento di atti e fatti vietati o di azioni in contrasto con le norme del presente Regolamento sono considerati infrazioni che turbano la disciplina, l'ordine ed i diritti degli altri consorziati, e sotto questo profilo i responsabili sono passibili del pagamento di una penale nella misura che verrà stabilita dal Presidente del Consorzio entro i limiti minimi e massimi previsti dell'articolo 23.

Nei casi in cui l'infrazione venga considerata reato, il responsabile sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria, con riserva del risarcimento per danni. Le infrazioni commesse saranno notificate all'interessato o da parte del Presidente del Consorzio.

L'utente ha il diritto di presentare le proprie controdeduzioni a mezzo di raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni dalla notifica. Ogni decisione sulle infrazioni commesse e sulle sanzioni da applicare è demandata al Presidente del Consorzio.

Art. 23 - Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chi commette infrazioni alle norme sul buon esercizio irriguo, sono le seguenti:

- ✓ **€ 50,00** qualora l'utente venga trovato ad irrigare con sistemi diversi da quello ad aspersione o a goccia;
- ✓ **€ 100,00** qualora senza la prescritta autorizzazione l'utente irrighi o ceda l'acqua di sua spettanza a terzi non inclusi nel comprensorio irriguo;
- ✓ **€ 100,00** qualora l'utente impedisca l'accesso nei campi al personale indicato all'art. 5, ovvero si sia reso autore di comportamenti o atti di cui al precedente art.21, nonché di altri abusi ed inosservanze indicati nel presente Regolamento;
- ✓ **€ 100,00** qualora l'utente in comizio commetta atti rivolti ad alterare la registrazione dei dati di prelievo dell'acqua, salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ **€ 150,00** per le infrazioni che non specificatamente contemplate possono essere, per analogia, valutate della stessa gravità di uno dei casi previsti.

Nei casi di recidività per la stessa infrazione, le penali verranno raddoppiate e nei casi di ripetuta recidività verrà disposta anche la sospensione dell'erogazione dell'acqua nei modi indicati dall'art. 25.



Art. 24 – Applicazione delle sanzioni pecuniarie

Scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, l'applicazione delle sanzioni diverrà definitiva ed i relativi importi saranno posti in riscossione a mezzo del Tesoriere dell'Ente per 15 (quindici) giorni dalla data di notifica. Oltrepassato tale periodo senza la loro bonaria risoluzione, verranno inseriti per la riscossione nei Ruoli esecutivi di contribuenza, maggiorati delle addizionali d'uso e degli interessi bancari.

Le sanzioni applicate verranno incassate nella gestione irrigazione e computati in bilancio in detrazione alle spese di esercizio.

Art. 25 – Sospensione dell'erogazione dell'acqua

Qualora l'utente con la condotta rechi intralcio al regolare esercizio dell'irrigazione o si sia reso più volte recidivo per la stessa infrazione, la Deputazione Amministrativa può decidere nei suoi riguardi la sospensione dell'erogazione dell'acqua, senza alcun pregiudizio delle sanzioni pecuniarie, dell'azione penale e del risanamento di danni arrecati al Consorzio ed a terzi.

Se la stagione irrigua risulta troppo avanzata per applicare la sospensione dell'erogazione dell'acqua, la Deputazione Amministrativa può decidere o di rinviare detta sospensione alla stagione successiva o di trasformare detta penale in sanzione pecuniaria, adeguandone i limiti da tre a dieci volte della sanzione massima prevista dall'art. 23. Il provvedimento di sospensione dell'erogazione dell'acqua deve essere notificato all'utente e questi, nel termine di 15 (quindici) giorni, ha facoltà di produrre ricorso.

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto al Consorzio in forza del ruolo principale, il Consorzio non erogherà l'acqua di irrigazione nella stagione irrigua relativa a detto ruolo fino a quando l'utente non abbia ottemperato al pagamento suddetto incrementato dell'importo di una sanzione pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare dovuto.

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto al Consorzio in forza del ruolo suppletivo, il Consorzio agirà dopo tre mesi dalla data di scadenza del pagamento non effettuato per il recupero del credito, incrementato dell'importo di una sanzione pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare dovuto, e nel caso di impossibilità del recupero non erogherà l'acqua di irrigazione nella successiva stagione irrigua.

CAPO IV – Utenze artigianali ed industriali

Art. 26

Saranno ammessi a richiedere al Consorzio l'acqua di processo, di servizio non potabilizzata e con finalità antincendio⁸ le imprese artigianali ed industriali che esplichino attività entro i limiti del Comprensorio Consortile.

⁸ comma così modificato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 12 del 28/07/2023



Art. 27

Il potenziale utente nella sua richiesta al Consorzio dovrà precisare la localizzazione degli impianti da servire, fornire tutti i dati tecnici relativi all'attività che svolge ed accettare il presente Regolamento e quindi gli obblighi previsti per l'utenza irrigua nonché la disciplina prevista per le infrazioni al Regolamento.

Il potenziale utente dovrà sottoscrivere uno specifico contratto per la fornitura dell'acqua e sostenere i costi di attivazione.

Art. 28

Il Consorzio, se la richiesta è compatibile con le disponibilità idriche, con le caratteristiche della rete di distribuzione consortile, con l'esercizio plurisetoriale di essa, potrà aderire alla richiesta del potenziale utente, fissando in apposito disciplinare le dotazioni assegnate, le modalità di erogazione, le eventuali altre clausole particolari cui l'utente deve sottostare.

Art. 29

I gruppi di consegna per tali utenze saranno muniti di contatore per il rilevamento dell'acqua effettivamente consumata. È ammessa per i singoli utenti la facoltà di recesso con un preavviso di 6 (sei) mesi.

Art. 30

Per gli usi artigianali ed industriali verrà applicata, nel rispetto degli artt. 3 e 19 del presente Regolamento, una tariffa variabile calcolata in base al consumo e in base alle caratteristiche dell'impianto.

Art. 31

L'Amministrazione Consortile, per tutte le utenze di cui al presente Capo IV, istituirà una "Lista delle utenze"; alla formazione del relativo ruolo di contribuenza si provvede ai sensi del precedente art. 30.

CAPO V - Utenze civili non potabili

Art. 32

I soggetti pubblici e privati che utilizzano acqua destinata a servizi civili che non richiedono gli standards potabili possono accedere alla rete consortile di distribuzione intersettoriale per soddisfare tali fabbisogni.

Art. 33

All'uopo essi possono presentare all'Amministrazione Consortile domanda da redigere su modello fornito dal Consorzio stesso, differenziato per soggetti pubblici e privati, fornendo in tal modo tutti i dati concernenti la localizzazione ed i servizi cui

l'acqua è destinata ed accettando il presente Regolamento e quindi gli obblighi previsti per l'utenza irrigua, nonché la disciplina prevista per le infrazioni al Regolamento.

Art. 34

L'Amministrazione, se la richiesta è compatibile con le disponibilità idriche, con le caratteristiche della rete di distribuzione consortile, con l'esercizio plurisettoriale di essa, potrà aderire alla richiesta del potenziale utente, fissando in apposito disciplinare le dotazioni assegnate, le modalità di erogazione, le eventuali altre clausole particolari cui l'utente deve sottostare, nonché le condizioni inerenti ai ruoli di contribuenza ed ai pagamenti dovuti al Consorzio.

Art. 35

I gruppi di consegna per tali utenze saranno muniti di contatore per il rilevamento dell'acqua effettivamente consumata.

Art. 36

Per gli usi civili non potabili si applica il precedente art. 30 del Regolamento.

Art. 37

Il Consorzio, per tutte le utenze di cui al presente Capo V, istituirà una "Lista delle Utenze"; alla formazione del relativo "ruolo di contribuenza" si provvede ai sensi del precedente art. 30.

È ammessa per i singoli utenti la facoltà di recesso con un preavviso di 6 (sei) mesi.

Art. 38 - Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con la quale è adottato.

